

**ATTO DI AVVISO
DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
DEL RICORSO IN APPELLO R.G. 03789/2023
pendente dinanzi al
CONSIGLIO DI STATO
Disposta con Decreto Presidenziale n. 00472/2023**

Il sig. <<OMISSIS>>, rappresentato e difeso dall'avv. **Giusi Fanelli**, con procura allegata al presente atto, domiciliati presso il suo studio in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, P.I. 02649770795, C.F.: FNLGSI79E43F537K, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35, convertito in legge 14.05.2005 n.80, dichiara di voler ricevere gli avvisi e notificazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il numero di fax 0963/547225, avv.giusifanelli@pec.giuffre.it;

CONTRO: Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Capo Dipartimento p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it;

E NEI CONFRONTI: del Sig. <<OMISSIS>>, inserito nella Graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18/10/2016, al n. 2596, rispetto al sig. <<OMISSIS>> Stefano Eugenio che si trova al n. 2594 (*All. 1*);

NONCHÉ

degli altri vincitori del concorso per il reclutamento di 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4° serie speciale n. 90 del 15 Novembre 2016 (*All. 2*)

ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati, entro 30 giorni dalla notificazione e/o comunicazione del decreto medesimo, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci).

Ciò premesso, con il presente atto e gli altri oggetto di pubblicazione, si

INTEGRA IL CONTRADDITTORIO

nei confronti dei controinteressati, i quali potranno costituirsi nel pendente giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale R.G. 03789/2023 per il tramite di avvocato munito di procura speciale, così partecipando al processo. Sono controinteressati tutti i vincitori del concorso per il reclutamento di 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4° serie speciale n. 90 del 15 Novembre 2016, che ricoprono una posizione successiva a quella della sig. <<OMISSIS>> occupante il numero <<OMISSIS>>.

Con il presente atto:

- si chiede inoltre all'Amministrazione resistente la pubblicazione sul proprio sito web: del presente atto di avviso di integrazione del contraddittorio, del Decreto Presidenziale n. <<OMISSIS>> del Consiglio di Stato Sezione Terza, degli elenchi nominativi dei controinteressati;

- si chiede di non rimuovere dal proprio sito, per 15 giorni consecutivi, l'atto di avviso di integrazione del contraddittorio;
- si chiede di rilasciare al presente avvocato – comunicandogli a mezzo pec, non più tardi del medesimo giorno - un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dell'elenco dei controinteressati e degli altri atti.

Estremi del provvedimento di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, degli atti impugnati in primo grado e del decreto impugnato in appello:

1. **Ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Prima Quater n. 01604/2023** pubblicata in data 22/03/2023, non notificata con la quale il TAR del Lazio ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti attitudinali del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - relativo al concorso pubblico per il reclutamento di 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4° serie speciale n. 90 del 15 Novembre 2016, con il quale è stato dichiarato non idoneo per “carezza assoluta di glucosio-6-fosfato deidrogenasi”.
2. **atti impugnati in primo grado con ricorso al Tar Lazio allibrato al nrg. 09205/2022 del sig. <<OMISSIS>> che ha censurato:**
 - del decreto ministeriale n. 237 del 14.11.2018 avente ad oggetto “Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/52 del 14.11.2018 e successive modifiche;
 - del D.M. n. 237 del 14.11.2018, Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente agli allegati “A e seguenti”, “B e seguenti”, “C e seguenti”;
 - del decreto dipartimentale n. 676 del 18.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15.11. 2016, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche;
 - del Bando di Concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco D.M. 676 del 18.10.2016;
 - del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di data e contenuto ignoti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 250 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 a causa del giudizio di non idoneità ai sensi del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18 e 19;
 - del Verbale n. <<OMISSIS>> con il quale la Commissione Medica del Concorso ha disposto per il ricorrente ulteriori accertamenti di laboratorio;
 - del verbale n. <<OMISSIS>> con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. <<OMISSIS>>: “<<OMISSIS>>- Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art: 1,c. 4, All. A, punti 18, 19”, per violazione della legge del 12 luglio 2010, n. 109;
 - della cartella sanitaria del ricorrente, ritenuto «NON IDONEO - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18 e 19» e dei relativi accertamenti;
 - del Decreto di esclusione notificato al sig. <<OMISSIS>> in data <<OMISSIS>> Protocollo n. <<OMISSIS>> del Ministero dell'Interno;

- il decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del Fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005. n. 217";
- il decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai aioli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco";
- dell'allegato "A" punti 18,19 del Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166;
- del decreto dipartimentale n. 9 dell'1 febbraio 2022, con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale;
- dell'art. 5, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, recante il giudizio definitivo di non idoneità comportante l'esclusione dal concorso;
- di tutti gli atti connessi, conseguenti o comunque collegati ovvero sconosciuti;

e, ove occorra

- della graduatoria generale di merito e della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 250 posti di VV.F. e del relativo decreto di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/52 del 14 novembre 2018 e successive modifiche;
- del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni;
- di ogni altro atto preordinato o connesso ivi compreso il D.M. 11 marzo 2008, n. 78, articolo 1, comma 2, allegato B, punto 18, di cui il provvedimento di esclusione ha fatto applicazione;
- del decreto ministeriale, allo stato non conosciuto e del quale si chiede l'acquisizione ai fini dell'espressa impugnazione con motivi aggiunti, con il quale la graduatoria impugnata è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati.

SINTETICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO

- A)** Il Sig. <<OMISSIS>> presentava domanda per la partecipazione al "Concorso Pubblico per titoli esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", indetto con decreto del 18 Ottobre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale – "Concorsi ed esami" n. 90 del 15 Novembre 2016 ed in data 08.06.2017 l'odierno ricorrente superava la prova preselettiva ed in data 06.10.2017 la prova motorio-attitudinale, divisa in quattro moduli; successivamente, in data 28.03.2022, dopo il superamento delle precedenti prove, si presentava a Roma presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in Via Pigafetta n. 3, e, presso l'Istituto Superiore Antincendi sito in Via del Commercio n. 13 di Roma, al fine di eseguire gli esami previsti dal bando di concorso per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte dell'apposita Commissione Medica, nominata con Decreto n. 221 del 2 Maggio 2019 e successive modificazioni. Con decreto del <<OMISSIS>>, l'odierno ricorrente veniva escluso dal concorso poiché ritenuto **non idoneo al servizio** con la seguente motivazione: "<<OMISSIS>>- Decreto Ministro Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, c.4, All. A, punti 18,19.
- B)** Il ricorrente, impugnava il suddetto decreto di esclusione innanzi al T.A.R. Lazio-Roma, e quest'ultimo, con Ordinanza Reg. Prov. Cau. N. <<OMISSIS>>del

12.09.2022, disponeva la verifica con Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell'Esercito Roma e delegando il CMO di Cagliari;

- C) Con Ordinanza Cautelare del 22.03.2023 Prov. Cau. Reg. <<OMISSIS>>, il T.A.R. Lazio, respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione:
- *Vista la relazione depositata dall'organo verificatore in data 23.01.2023, resa in adempimento all'OCI del 23.12.2022 n. 17442, con cui era stato disposto un supplemento istruttorio;*
 - *Ritenuto, all'esito di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, che i suddetti chiarimenti si appalesano congrui ed esaustivi;*
 - *Ritenuto, conseguentemente che, alla luce delle risultanze istruttorie complessivamente acquisite, la domanda cautelare si appalesa infondata.*
- D) A tutela del proprio ed irrinunciabile interesse, il sig. <<omissis>>, interponeva appello avverso il provvedimento di esclusione ed i suoi atti presupposti unitamente alla graduatoria per i motivi di

DIRITTO

violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90; 2) eccesso di potere per carenza di istruttoria; 3) difetto di motivazione del provvedimento; 4) violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; 5) carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati; 6) violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione-violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 lett. f), punto 1, del d.m. n. 78 dell'11/03/2008;

eccesso di potere per:

difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; contraddittorietà tra provvedimenti.

Il provvedimento oggi impugnato, con il quale il Ministero resistente ha disposto l'inidoneità del ricorrente per <<OMISSIS>> è viziato da eccesso di potere per tutti i profili dianzi citati e per violazione di Legge. In vero, il giudizio medico posto a base della dichiarazione di non idoneità è da ritenersi inficiato sotto il profilo del cattivo uso della discrezionalità tecnica propria della commissione, non riscontrandosi elementi ostativi all'incorporamento del ricorrente, come ben evidenziato dalle risultanze mediche in atti. Il provvedimento impugnato è illegittimo per errata applicazione della legge. La Legge 12 luglio 2010, n. 109 cancella dall'ordinamento quella che da più parti è stata bollata come una vera e propria discriminazione riformando il D.M. n. 78/2008. La legge ha stabilito in via ufficiale quello che già si sapeva, e cioè che la carenza accertata, parziale o totale, <<OMISSIS>> non costituisce una patologia invalidante e pertanto non può essere motivo di esclusione. Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza la discrezionalità non gode di uno statuto peculiare di impermeabilità al sindacato del giudice, ma va sindacata in relazione alla natura del giudizio tecnico espresso ed allo statuto epistemologico della scienza applicata. Si è distinto, cioè, un sindacato debole da un sindacato forte (su cui, *ex plurimis*, Cons. St., Sez. VI, 04.09.2002 n. 4429) ed una discrezionalità tecnica per così dire ordinaria da una discrezionalità tecnica pura o assoluta (Cons. St., sez. IV, 26.09.2001 n. 5078, che ha riportato la discrezionalità pura al merito amministrativo; in tali termini vedasi anche

Cons. St. n. 6152/05). In generale, in tema di esclusione da un concorso per inidoneità fisica, la giurisprudenza ha affermato che il relativo provvedimento “*costituisce la risultante non già di una valutazione tecnico-discrezionale, ma di un vero e proprio accertamento tecnico, come tale incondizionatamente sindacabile e consistente in un accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura applicazione*” (Cons. St., IV, 25.07.2003 n. 4251; Idem, 23.03.2004 n. 1512). vizio di motivazione, violazione dell’art. 3 del bando di concorso, illegittimità per violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Il verbale della Commissione si limita a d indicare la presunta causa di non idoneità del sig. <<OMISSIS>> con: “<<OMISSIS>>”. Allo stesso modo, il Decreto di esclusione dalla selezione nulla precisa in ordine al motivo della ritenuta non idoneità. Da precisare che, nell’arco della sua vita, il sig. <<OMISSIS>>, non ha mai avuto alcun problema inerente il <<OMISSIS>>.

ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Unitamente al presente atto, firmato digitalmente, vengono inviati all’Amministrazione, affinché ne curi la pubblicazione, i seguenti atti:

1) Copia digitale del Decreto Presidenziale che ha disposto l’integrazione del contraddittorio (N. 00472/2023; 2) Elenchi nominativi dei controinteressati in pdf.

AVVERTENZA PER I CONTROINTERESSATI

L’andamento del processo è consultabile sul sito internet: giustizia-amministrativa.it, cliccando sulla voce <<CONSIGLIO DI STATO>>. Nella finestra <<Attività giurisdizionale>> cliccare sulla voce <<ricorsi>>. Nella schermata delle <<Ricerche>> inserire, negli spazi dedicati, il numero R.G. del Ricorso (<<OMISSIS>>) e l’anno di presentazione, poi cliccare su <<cerca>>. Si aprirà la pagina del ricorso ricercato.

Vibo Valentia, 08.05.2023

Il richiedente per il ricorrente

avv. Giusi Fanelli

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Presidenziale della Sezione Terza del Consiglio di Stato, Roma, del <<OMISSIS>>, n. 00472/2023, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso in Appello da parte dei controinteressati.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Lo scrivente, Avv. Giusi Fanelli, nata a Vibo Valentia il 03.05.1979, cod. fisc. C.F.: FNLGSI79E43F537K, iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, nella qualità di difensore del sig. <<OMISSIS>>, nel ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato RG n. 03789/2023, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge vigenti in materia, A T T E S T A che le copie analogiche allegate al presente avviso, reso nel ricorso avanti il Consiglio di Stato RG 03789/2023 e del Decreto contenente l’elenco dei soggetti controinteressati sono conformi alle copie informatiche contenute all’interno del fascicolo telematico n. <<OMISSIS>>della cennata Autorità Giudiziaria dalle quali sono state estratte, e, come tali, sono ad esse equivalenti.

Vibo Valentia, 08.05.2023

avv. Giusi Fanelli